REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 13 dicembre 2017

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 novembre 2017, n. 12724.

Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti con impianti ed attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACO-LO - SERVIZIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI (AIA E AUA) - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 novembre 2017, n. 12724.

Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti con impianti ed attività in deroga ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m. e i.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m. e i., che alla parte quinta definisce norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Visto l'art. 272, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 che stabilisce che per specifiche categorie di stabilimenti, individuati in relazione al tipo e alla modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

Visto il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione unica ambientale";

Vista la legge 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia";

Visto il D.M. 15 gennaio 2014 "Modifiche alla Parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.Lgs. 4 aprile 2014, n. 46 "Attuazione alla Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la D.G.R. n. 803 del 3 luglio 2012 ad oggetto "D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 art. 272 comma 2: aggiornamento delle linee guida per le autorizzazioni di carattere generale delle emissioni in atmosfera di cui alla D.G.R. n. 567 del 7 maggio 2003";

Vista la D.G.R. n. 1740 del 27 dicembre 2012 ad oggetto "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ad allevamenti che trattano esclusivamente suinetti di peso tra 6 e 30 Kg";

Vista la D.G.R. n. 334 del 27 marzo 2012 ad oggetto "D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 275 'Emissioni di COV': approvazione delle linee guida regionali in aggiornamento e sostituzione della D.G.R. n. 773 del 18 maggio 2005";

Vista le autorizzazioni di carattere generale della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, adottate rispettivamente con atto di D.G.P. n. 5426 del 18 luglio 2012 e D.D. n. 637 del 13 luglio 2012;

Vista la L.R. 2 aprile 2015, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative", a seguito della quale sono state riallocate alla Regione Umbria alcune funzioni tra cui quella relativa al rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera;

Visto altresì, che:

- il D.Lgs. 128/2010 ha modificato sostanzialmente la Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, introducendo nuove attività da autorizzare a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2;
- precedentemente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006, la Regione dell'Umbria, con D.G.R. n. 567 del 7 maggio 2003, aveva deliberato di autorizzare a carattere generale, ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, le emissioni in atmosfera derivanti da un elenco di impianti e attività classificati a ridotto inquinamento dal D.P.R. 25 luglio 1991 (parzialmente corrispondente all'elenco riportato alla Parte II, dell'Allegato IV, alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006), stabilendo per ogni attività una suddivisione in fasce in base ai quantitativi di consumo di materie prime o prodotti (fascia A, fascia B, fascia C) e stabilendo, per ogni fascia e per ogni categoria di attività, valori limite degli inquinanti, criteri di controllo, tecnologie da adottare e procedure da seguire per la trasmissione dei valori all'autorità competente;
- lo stesso art. 272 del D.Lgs. n. 152/2006 al comma 3 stabilisce che l'autorità competente procede, almeno ogni dieci anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi dello stesso articolo, specificando che per le auto-

rizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e i soggetti autorizzati presentano una domanda di adesione, corredata dai documenti ivi prescritti, nei termini stabiliti dall'autorizzazione stessa, durante i quali l'esercizio può essere continuato;

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 al comma 3 dell'art. 3 e all'art. 7 stabilisce che la presentazione dell'istanza deve avvenire sempre tramite SUAP del Comune ove è ubicato l'impianto fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette solo ad autorizzazione a carattere generale;
- la legge 9 agosto 2013, n. 98 alla parte II dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ha apportato le seguenti modifiche:
- a) dopo la lettera v) è inserita la seguente: "v-bis) Impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato";
- b) dopo la lettera oo) è aggiunta la seguente: "oo-bis) Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato";
- il D.M. 15 gennaio 2014 alla Parte I dell'Allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ha apportato le seguenti modifiche:
- la lettera p) è sostituita dalla seguente "p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis)";
- è inserita, dopo la lettera p), la seguente lettera: p-bis) Linee di trattamento dei fanghi che operano nell'ambito di impianti di trattamento delle acque reflue con potenzialità inferiore a 10.000 abitanti equivalenti per trattamenti di tipo biologico e inferiore a 10 m³/h di acque trattate per trattamenti di tipo chimico/fisico; in caso di impianti che prevedono sia un trattamento biologico, sia un trattamento chimico/fisico, devono essere rispettati entrambi i requisiti;
- la D.G.R. n. 1740 del 27 dicembre 2012 ad oggetto "criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera ad allevamenti che trattano esclusivamente suinetti di peso tra 6 e 30 Kg" ha inserito nella categoria nn) Allevamenti in ambiente confinati- di cui all'Allegato I della D.G.R. 803 del 3 luglio 2012, gli allevamenti specializzati di suinetti con peso vivo inferiore a 30 Kg, allevati in impianti produttivi con capienza massima, calcolata considerando una superficie libera di 0,20 mq/capo, compresa tra i 5.000 e i 10.000 capi;

Considerato che a seguito della riallocazione delle funzioni in capo alla Regione, in precedenza attribuite alle Province, è necessario ricondurre ad un unico provvedimento autorizzativo regionale di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272, c. 2, del D.Lgs. 152/2006;

Considerato altresì, che a seguito delle disposizioni normative sopravvenute, precedentemente richiamate, è necessario aggiornare la modulistica;

Ritenuto pertanto, per i motivi sopra riportati, di adottare una nuova autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti con presenza di uno o più impianti o una o più attività elencati nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, alle condizioni e prescrizioni contenute nell'allegato stesso;

Ritenuto, di approvare i modelli per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di stabilimenti che non rientrano nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR 59/13, Allegato C, e per la domanda di adesione da utilizzare da parte dei gestori di stabilimenti che invece, rientrano nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, Allegato D, quali parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto altresì di approvare la modulistica varia raccolta nell'Allegato B, per gli adempimenti gestionali, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, così denominati:

- B_1 Registro controllo emissioni
- B_2 Comunicazione messa in esercizio e analisi
- B_3 Dichiarazione annuale
- B_4 Registro tabacco
- B_5 Registro lavanderie
- B_6 Dichiarazione annuale lavanderie
- B_7 Registro consumo oli lubrorefrigeranti;

Considerato infine, che le ditte che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale sopra richiamate sono autorizzate per la durata di anni dieci dalla loro adesione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

- 1. Di adottare, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti ove sono presenti impianti e/o si svolgono attività di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel rispetto dei criteri, condizioni, prescrizioni e adempimenti contenuti nell'allegato stesso;
 - 2. Di approvare la seguente documentazione, come parte integrante e sostanziale al presente atto:
 - Allegato B Modulistica varia:

- B_1 Registro controllo emissioni
- B_2 Comunicazione messa in esercizio e analisi
- B_3 Dichiarazione annuale
- B_4 Registro tabacco
- B_5 Registro lavanderie
- B_6 Dichiarazione annuale lavanderie
- B_7 Registro consumo oli lubrorefrigeranti
- Allegato C Modello di adesione ACG fuori AUA
- Allegato D Modello di adesione ACG in AUA;
- 3. Di stabilire che i gestori che intendono realizzare nuovi stabilimenti, modificare stabilimenti esistenti, nonché rinnovare le autorizzazioni già acquisite, con impianti o attività di cui all'Allegato A, devono presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione utilizzando la modulistica approvata con il presente atto;
- 4. Di dare atto che la presente autorizzazione di carattere generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi, necessari per l'esecuzione dell'intervento e per l'esercizio dell'attività;
- 5. Di dare atto che i gestori degli stabilimenti che hanno aderito alle precedenti autorizzazioni di carattere generale, provinciali richiamate in premessa, continuano ad operare secondo le precedenti condizioni e prescrizioni, per la durata di anni dieci dalla data di adesione;
- 6. Di pubblicare la presente autorizzazione nel *Bollettino Ufficiale* Regionale e sul sito web istituzionale della Regione Umbria al seguente indirizzo: http://www.va.regione.umbria.it/aua;
- 7. Di trasmettere copia della presente autorizzazione a tutti i Comuni, alle Province, all'AURI, all'ARPA, della Regione Umbria e alle Associazioni di categorie interessate;
 - 8. Di stabilire che la validità della presente autorizzazione decorre dal 1° gennaio 2018;
 - 9. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 29 novembre 2017

Il dirigente Andrea Monsignori